

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2562

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, BARBALACE, FIANDROTTI, FERRARI MARTE

Presentata il 15 febbraio 1985

Modifiche agli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti l'accesso alla professione forense degli ex questori dell'Amministrazione del Ministero dell'interno

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Da più parti emerge la necessità della riforma della professione forense; non a caso alcuni progetti di legge sono stati presentati al Senato della Repubblica, tutti ispirati, tra l'altro, al rispetto di rigorosi principi e criteri di professionalità.

Infatti, l'esigenza che nel rapporto processuale venga garantita una difesa « tecnica », quale diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, enunciato dall'articolo 24 della Costituzione, è stata recepita dal legislatore ordinario, che ha disciplinato l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, imponendo rigorosi criteri di selezione e formazione, e fissando, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i casi di accertamento presuntivo delle capacità tecniche necessarie per l'esercizio di detta

professione, sulla base dell'attività svolta e delle specifiche conoscenze in possesso degli interessati.

In particolare, l'attuale normativa prevede, agli articoli 30 e 33, tra coloro che possono ottenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso il tribunale nella cui giurisdizione hanno la residenza, *ex magistrati*, *docenti universitari di materie giuridiche* ed *ex pubblici funzionari*, in particolare gli *ex Prefetti*, ma non fa menzione degli *ex questori*.

Orbene, poiché deve ritenersi che la *ratio* del provvedimento legislativo in questione, sia da individuarsi nella esigenza di agevolare, all'uopo, soggetti che abbiano acquisito specifica professionalità, attraverso una lunga esperienza nel campo giuridico ed amministrativo, appare discriminatoria la esclusione da tale

beneficio di una categoria di *ex* pubblici funzionari, quali gli *ex* questori, che, certamente, per la delicatezza e peculiarità delle funzioni esercitate, possono vantare al loro attivo una compiuta conoscenza del diritto penale, civile, ed amministrativo, tanto sostanziale che processuale raggiunta anche attraverso la costante applicazione della norma al caso concreto ed il continuo aggiornamento culturale, tecnico, e professionale, indispensabile presupposto della loro carriera.

Tale tesi appare ancor più attendibile in relazione al varo del nuovo codice di procedura penale.

È noto che, a differenza dell'attuale, il nuovo sistema previsto dalla riforma del citato codice di rito, trasformerà il processo da inquisitorio ad accusatorio, vale a dire, che la funzione del pubblico ministero, ovvero del magistrato inquirente, non sarà quella, per dirla in breve, di presentare ed acquisire al dibattimento, bensì quella più limitata di verificare se vi sono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, lasciando al dibattimento il contraddittorio e la possibilità di produrre le prove raccolte.

Con questo procedimento si vuole, indiscutibilmente, mettere su di un piano di assoluta parità sia l'accusa che la difesa.

Se si ha la pazienza di scorrere le fitte pagine elaborate, in merito, dalla Commissione consultiva ministeriale, si trovano alcuni principi innovativi che fanno bene sperare per il futuro immediato.

Si legge infatti, in questo illuminante documento, come già accennato, il nuovo processo poggia, interamente, sul contraddittorio, che è metodo di decisione collettiva delle parti e del giudice, nel senso che il giudice decide dopo aver dibattuto la questione con le parti.

E ci si chiede come potrebbe la parte priva di adeguate cognizioni tecniche concorrere a questa decisione.

La presenza del difensore tecnico garantisce anche la piena comprensione del processo per le parti.

Il progetto del nuovo codice, esalta la necessità di considerare insostituibile ed inalienabile la difesa tecnica.

Inoltre, lo stesso, riunificando nel terzo libro, tutte le disposizioni riguardanti la prova, ne impone una disciplina organica e chiara, quale cardine del sistema processuale attraverso cui si forma il convincimento del giudice.

A questo proposito è bene fare solo un accenno al fatto che ancora con si è risolta la dualità tra il problema-concetto della tassatività della prova e della libertà di prova, anche se quest'ultima caratterizza meglio il nuovo tipo di processo che si vuole varare.

In tale ottica, appare, pertanto, doveroso porre rimedio ad una situazione che ingiustamente penalizza una benemerita categoria di servitori dello Stato, specie dopo l'entrata in vigore della legge di riforma e dell'unificazione, al vertice, delle carriere del funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno e di quello della Polizia di Stato, consentendo anche agli *ex* questori, con una opportuna integrazione delle norme del già citato decreto-legge, l'accesso alla professione forense.

Tale atto comporterebbe, attraverso la giusta valutazione di una preziosa esperienza professionale, non soltanto un indiretto aumento del prestigio di un così importante settore dell'amministrazione dello Stato, ma anche un implicito riconoscimento del servizio dallo stesso reso alla collettività.

È quanto ci prefiggiamo con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *c)* dell'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, già sostituita dall'articolo 1, n. 10), della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituita dalla seguente:

« *c)* gli ex prefetti della Repubblica e gli ex questori con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti della Repubblica e gli ex questori e ad un anno solo per gli ex prefetti e gli ex questori che abbiano cinque anni di grado ».